

OGGETTO: AVVISO PER RACCOLTA DI DISPONIBILITÀ ED AI FINI DELLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO DEGLI INNOCENTI.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

- l'articolo 50, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- l'art. 1, comma 50, della L. 56/2014 di riordino istituzionale secondo cui “Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico”;
- l'art. 16 dello Statuto della Città Metropolitana che attribuisce al Sindaco Metropolitano, fra l'altro, la competenza alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, società od organismi rispetto ai quali lo stesso esercita un potere di nomina;
- gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni. Approvazione” approvati dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 91 del 28/6/2010 che, per quanto previsto dalle Disposizioni Transitorie dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, continuano ad essere applicati fino all'adozione di Regolamento proprio del nuovo ente;
- il D. Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e il D. Lgs. n. 235/2012, in particolare l'art. 10;
- la Legge Regionale Toscana n. 43/2004 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”;

Ricordato che la Città Metropolitana di Firenze è subentrata dal 1° gennaio 2015 alla Provincia di Firenze succedendo ad essa anche nei rapporti di partecipazione attivi con Società ed altri organismi e, conseguentemente nella titolarità ad effettuare le nomine/designazioni di propri rappresentanti negli organi di governo o di revisione, ove ascritti in capo all'ente dalle disposizioni statutarie dei singoli organismi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della ASP Istituto degli Innocenti, la Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana è competente ad effettuare la nomina di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che l'incarico attualmente vigente presso tale organismo è scaduto e che pertanto si rende necessario provvedere ad effettuare una nuova nomina;

Precisato che con il presente avviso s'intende dare adeguata pubblicità all'incarico da conferire ed alle caratteristiche dello stesso;

INFORMA

- che procederà ad effettuare la nomina del rappresentante della Città Metropolitana di Firenze nel Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto degli Innocenti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'organismo;
- che a tal fine sarà facoltà del sottoscritto procedere, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e statutari, alla conferma dell'incarico in scadenza;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 dell'11.9.2012 è stata disposta la sospensione degli emolumenti (gettoni e indennità) ai membri del CdA, ai quali sono quindi rimborsate soltanto le spese sostenute in ragione della carica secondo la normativa vigente;
- che le finalità statutarie della ASP in parola sono riportate in allegato al presente Avviso.

Requisiti generali e specifici

Tutti i candidati devono essere in possesso di competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica nonché agli obiettivi che la Città Metropolitana di Firenze si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.

I rappresentanti saranno scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.

Cause di incompatibilità, inconfiribilità ed esclusione

Fatte salve le condizioni di inconfiribilità, incompatibilità ed esclusione stabilite dalla normativa vigente e dagli Statuti degli organismi, **non può essere nominato/designato rappresentante della Città Metropolitana di Firenze** presso tali organismi:

- a. chi sia dipendente, consulente o incaricato della Città Metropolitana di Firenze, operante in settori con compiti di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente;
- b. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'organismo nel quale rappresenta la Città Metropolitana di Firenze;
- c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'organismo presso cui dovrebbe essere nominato;
- d. chi abbia liti pendenti con la Città Metropolitana di Firenze ovvero con l'organismo presso cui dovrebbe essere nominato;
- e. chi sia stato dichiarato fallito o assoggettato a procedura concorsuale;
- f. chi si trovi in una delle situazioni di inconfiribilità previste dal D. Lgs. 39/2013, in particolare dagli articoli 3 e 7;
- g. chi si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, in particolare dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
- h. chi sia sottoposto a misure di prevenzione oppure a procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;
- i. chi abbia subito condanne penali e chi abbia in corso procedimenti penali, secondo quanto disposto dalla legge;
- j. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norma in materia di associazioni segrete);
- k. chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (amministratori responsabili di dissesto finanziario);
- l. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/2000 "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità";
- m. chi si trovi nelle cause ostative di cui all'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 235/2012 (norma in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali);
- n. chi ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore di ente, istituzione,

azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1 co. 734 L. 296/2006;

- o. chi sia stato nominato consecutivamente due volte nello stesso organismo e, di norma, chi sia già nominato in un altro ente;
- p. chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione da parte della Città Metropolitana per motivate ragioni comportamentali.

Si osservano altresì le disposizioni di cui al D.L. 95/2012 art. 5, comma 9 relativo al divieto di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllati a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con esclusione degli incarichi gratuiti.

Si osserva inoltre l'art. 7 dello Statuto della ASP Istituto degli Innocenti ai sensi del quale *“i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 20 della Legge Regionale 3 agosto n. 43”*; l'art. 20 della L.R.T. n. 43/2004 (Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori) dispone che:

“1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, comma 2 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite pendente con l'azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).

3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

a) presidente, assessore e consigliere della Regione;

b) presidente e assessore della provincia;

c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socioassistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;

d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;

e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;

f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all' articolo 32”.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità ed esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina/designazione.

Procedura per la presentazione della candidatura

Chiunque sia interessato a ricoprire l'incarico in oggetto può dichiarare la propria disponibilità al Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Firenze, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e **conforme al fac simile allegato**, in cui si dà atto:

- di impegnarsi, all'atto della nomina, a rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia a quanto previsto per i sindaci e consiglieri comunali eletti a consiglieri metropolitani;
- di impegnarsi al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dalla Città Metropolitana di Firenze per l'organismo interessato, anche se formulati successivamente alla nomina;
- di impegnarsi a fornire, agli organi dell'ente che ne facciano richiesta, tutte le notizie, la documentazione e tutte le informazioni in loro possesso;
- di impegnarsi a presentare annualmente al Sindaco Metropolitano una Relazione Informativa annuale sullo stato dell'organismo e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti;
- di impegnarsi a riferire al Sindaco Metropolitano eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici stabiliti dall'ente o in presenza di gravi carenze nelle attività o nella gestione economico-patrimoniale dell'organismo nonché in situazioni di perdite o di disavanzo dell'organismo;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità, inconferibilità ed esclusione sopra riportate;
- dell'eventuale condizione di cui al D.L. 95/2012, art. 5, comma 9 (ossia di essere o meno soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza);
- di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 della L.R.T. n. 43/2004 e s.m.i.

La dichiarazione dovrà essere corredata da:

- un curriculum vitae dettagliato e debitamente sottoscritto, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- copia di documento di identità valido

e trasmessa alla Città Metropolitana di Firenze, Ufficio Partecipate, Via Cavour 1, 50129 Firenze, mediante:

- presentazione a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo, Via de' Ginori n. 10, Firenze **entro il giorno 7 ottobre 2016, ore 13;**
- spedita tramite il servizio postale (purché venga ricevuta dall'Ufficio Archivio e Protocollo **entro il giorno 7 ottobre 2016, ore 13;**)
- inoltrata, **entro le ore 24,00 del medesimo giorno (7 ottobre 2016)**, via PEC all'indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Il presente avviso sarà pubblicato:

- all'Albo Pretorio On-Line dell'ente, <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>, sezione Avvisi, fino al **7 ottobre 2016** termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- sulla homepage del sito della Città Metropolitana di Firenze, <http://www.cittametropolitana.fi.it/>
- depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico "URP".

Per eventuali informazioni sul presente avviso sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Partecipate ai numeri: 0552760222-155.

IL SINDACO METROPOLITANO

(Dario Nardella)